REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/217 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2025

che rettifica la versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 40, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([2]) contiene un errore negli allegati IV e V per quanto riguarda il termine per il virus PPV000. Vi è inoltre un errore negli allegati VI e VIII per quanto riguarda le piante da impianto della specie *Solanum* L. Negli allegati VII e VIII è stato altresì utilizzato un termine errato per uno dei tipi di materiale da imballaggio in legno. Tali errori incidono sulla sostanza dell'atto.

(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua croata del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi ai pareri del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espressi prima dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2285 ([3]), (UE) 2023/1492 ([4]) e (UE) 2024/2004 della Commissione ([5]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 173, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1492 della Commissione, del 19 luglio 2023, che modifica l'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di legname in determinate forme originario del Canada e degli Stati Uniti (GU L 183 del 20.7.2023, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1492/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2004 della Commissione, del 23 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi e le norme relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti (GU L, 2024/2004, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2004/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN